



COMUNE DI PALOMONTE PROVINCIA DI SALERNO

Tel 0828 994089 – Fax 0828994008 CF 82002370656 – P. IVA 01072160656 - CAP. 84020

ORDINANZA N. 14 DEL 22.05.2020

PROT. 4121.

OGGETTO: RIAPERTURA DEL MERCATO SETTIMANALE DEL SABATO (FRAZ. BIVIO) E DELLA DOMENICA (LOC. VALLE) PER GLI OPERATORI DEL SETTORE ALIMENTARE E NON ALIMENTARE.

IL SINDACO

PREMESSO che il Consiglio dei Ministri, con deliberazione del 31/01/2020 ha dichiarato fino al 31/07/2020 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso al diffondersi dell'epidemia da COVID-19;

VISTO il DPCM 17 maggio 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 17/05/2020, con il quale sono state adottate “*Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, da applicare dal 18 maggio 2020 - in sostituzione di quelle del DPCM 26 aprile 2020 - ed efficacia fino al 14 giugno 2020;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 48 del 17/05/2020, avente ad oggetto: “*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni ai sensi dell'art.1, comma 16 decreto-legge 16 maggio 2020, n.33*”;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 49 del 20/05/2020, avente ad oggetto: “*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni ai sensi dell'art.1, comma 16 decreto-legge 16 maggio 2020, n.33*”;

VISTO, in particolare, il punto 2 della suddetta ordinanza regionale N. 49/2020 il quale dispone che: “*su tutto il territorio regionale, a far data dal 22 maggio 2020 è consentita altresì la ripresa delle attività mercatali anche per le categorie merceologiche diverse dalle rivendite di generi alimentari, con obbligo per tutti gli esercenti ed utenti di puntuale osservanza delle misure di cui al documento allegato n. 2 alla presente ordinanza (49/2020 Regione Campania – n.d.r.)*”;

DATO ATTO:

CHE la riapertura dei mercati è subordinata alla necessità di garantire le condizioni di sicurezza per gli operatori e la cittadinanza al pari degli altri esercizi commerciali, in modo che sia assicurato il rispetto della normativa nazionale e regionale succitata;

CHE le succitate linee guida regionali, per evidenti motivi di sicurezza, condizionano l'apertura dell'area mercatale al rispetto di specifiche modalità di svolgimento del mercato, imponendo all'ente pubblico l'individuazione di un'area ad hoc che, per caratteristiche dei luoghi, consenta l'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone e tale da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza sociale di almeno un metro;

VISTO l'art. 117 del D. Lgs. 31/03/1998 n. 112;

VISTI gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e s.m.i.;

ORDINA

con decorrenza dal 22 maggio, ferme restando le citate nuove misure statali e regionali, la riapertura del mercato settimanale del sabato alla Frazione Bivio e della domenica in Loc. Valle del Comune di Palomonte per gli operatori dei settori alimentare - compresi i prodotti agricoli di produzione propria – e non alimentare.

DEFINIZIONE AREA MERCATALE:

- Mercato settimanale del sabato alla Frazione Bivio – vedasi planimetria allegato “A” della presente ordinanza;
- Mercato settimanale della domenica Loc. Valle - vedasi planimetria allegato “B” della presente ordinanza;
- allocazione banchi di vendita nelle aree indicate con obbligo di rispettare la distanza di almeno 2 mt. tra un posteggio e l'altro;
- per agevolare la partecipazione di qualsiasi categoria di utenza è fissato il diritto di precedenza nella zona di attesa per tutti i soggetti diversamente abili e alle donne in stato di gravidanza;
- a garanzia del rispetto del mantenimento del distanziamento interpersonale e del divieto di assembramento, principi cardini di tutte le misure e cautele prescritte dal legislatore nazionale e regionale per contenere il contagio da Covid-19, la Polizia Locale, con la collaborazione degli stessi operatori commerciali, assicurerà adeguati servizi di vigilanza e controllo finalizzati al rispetto delle misure precauzionali ordinate.

OBBLIGHI PER GLI OPERATORI:

1. pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;
2. è obbligatorio l'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;
3. messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
4. rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro;
5. rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
6. in caso di vendita di abbigliamento: dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce;

7. in caso di vendita di beni usati: igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita.

OPERATORI NEL CAMPO ALIMENTARE

1. ogni singolo operatore dovrà attrezzare un punto di distribuzione di guanti monouso non forati e un dispenser per l'igienizzante mani, oltre che bidoni con coperchio, presso il proprio posteggio;
2. assoluto rispetto dei principi generali e speciali in materia di autocontrollo (HACCP) ai fini della sicurezza degli alimenti;
3. uso di guanti, da mantenere sempre integri o cambiare all'occorrenza (sono consigliati guanti in nitrile di colore blu);
4. controllo assiduo affinché i clienti non tocchino gli alimenti se privi di guanti;
5. i banchi espositori di alimenti, a meno dell'ortofrutta, devono essere dotati di barriera di materiale non poroso e sanificabile;
6. le superfici in generale delle strutture di vendita devono essere sottoposte a pulizia e disinfezione ricorrente;
7. ogni esercente dovrà sensibilizzare la propria clientela al rispetto delle distanze sociali di almeno un metro ed al divieto di assembramento;
8. l'ingresso di fornitori esterni nell'area mercatale è consentito solo per reali necessità e senza possibilità di accesso agli spazi produttivi per alcun motivo;
9. informazione ai clienti sulle misure da osservare, anche mediante posizionamenti di cartelli.

CLIENTI

1. non devono sostare nell'area mercatale o attardarsi negli acquisti, se non per il tempo strettamente necessario, evitando assembramenti;
2. è disposto l'uso obbligatorio di mascherine anche durante il periodo di attesa in fila.

TUTTI

Divieto di fumare, sussistendo obbligo della mascherina.

ULTERIORI DISPOSIZIONI

Qualora venissero meno le condizioni di sicurezza a causa di un notevole afflusso di persone, di una immotivata permanenza all'interno dell'area mercatale o di un mancato generale rispetto delle norme sul distanziamento sociale, l'autorità competente potrà sospendere temporaneamente il mercato fino al ripristino delle condizioni di sicurezza suddette. In caso di perduranti criticità il mercato dovrà essere chiuso.

Alla Polizia Municipale spetta l'obbligo di controllare la corretta attuazione delle misure di contenimento.

DISPONE

la notifica della presente ordinanza:

- *Alla Prefettura-UTG di Salerno;*
- *Alla Regione Campania;*
- *Al Comando-Stazione Carabinieri di Contursi Terme;*
- *Al Responsabile del Servizio di Polizia Municipale.*

DISPONE, ALTRESI'

Che per la nuova disposizione mercatale delle “bancarelle” vengano assegnati i posti ai gestori di posteggi fissi secondo il seguente ordine:

1) Mercato Frazione Bivio (Sabato):

Non essendoci assegnatari di posto fisso, i posti saranno assegnati agli operatori cosiddetti “spuntisti” secondo l’ordine di arrivo;

2) L’area interessata dal posizionamento delle “bancarelle” dovrà essere sgombera dalle auto, prevedendo un divieto di sosta temporaneo dalle ore 7.00 alle ore 13.00 del sabato;

3) Mercato Loc. Valle (Domenica):

a) Posto contrassegnato con il N. 1: operatore DANTE GIUSEPPINA (vedasi allegato B);

b) Posto contrassegnato con il N. 2: operatore CUPO MARIO (vedasi allegato B);

c) Posto contrassegnato con il N. 10: operatore LA MANNA CARMELA (vedasi allegato B);

d) Posto contrassegnato dal con il N. 11: operatore BENEVENGA MARIA (vedasi allegato B);

I restanti 19 posti (vedasi allegato B) saranno assegnati, sino ad esaurimento, agli operatori cosiddetti “spuntisti” secondo l’ordine di arrivo, con la precisazione che per motivi di sicurezza, esauriti i posti disponibili, non saranno consentiti altri posizionamenti di bancarelle all’infuori degli spazi di cui al citato allegato “B”;

4) La chiusura al transito degli autoveicoli nel tratto di strada comunale antistante il bar “Valitutto” dalle ore 8.00 alle ore 13.00 della domenica e l’utilizzo della strada adiacente Valle - Tito.

A V V I S A

Che il Responsabile del procedimento ex artt. 7 e ss. della Legge n. 241/1990 e s.m.i., è il Sindaco, Avv. Mariano Casciano, il quale provvederà all'adozione di tutti gli atti successivi e conseguenti.

Copia del presente provvedimento è pubblicata all’Albo Pretorio del Comune e sul sito web Istituzionale dell’Ente ai fini di generale conoscenza.

Eventuale ricorso contro il presente provvedimento può essere proposto al Tribunale Amministrativo Regionale - Sezione Salerno nel termine di sessanta giorni, ai sensi dell’art. 40 del D. Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, oppure, in alternativa, Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi.

Palomonte, 22 maggio 2020

X IL SINDACO

IL VICESINDACO

dott. SIMONE VALITUTTO

(Firma omessa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D. L.vo N. 39/1993)





